

IMPOSTE SUL REDDITO

I corrispettivi del forfettario nei mercatini dell'usato

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTI TRIBUTARI, PROVE E PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Scopri di più >

L'Agenzia delle entrate si è occupata, con una **risposta ad interpello**, della certificazione dei corrispettivi da parte di un **rivenditore in regime forfettario**, in occasione delle vendite nei mercatini dell'usato. Si tratta di un'attività nella quale il rivenditore trattiene nel caso specifico il 50% del ricavato e riversa l'altro 50% al proprietario del bene venduto.

Non possono avvalersi del regime forfettario (di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#)) le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini Iva** o di regimi forfettari di determinazione del reddito ([circolare 9/E/2019](#)).

In questo caso l'incompatibilità con il regime forfettario è *in re ipsa*, ogni qualvolta il regime speciale Iva o di determinazione dei redditi sia un **regime obbligatorio ex lege**.

Come già specificato con [circolare 10/E/2016](#), paragrafo 2.3, **non sono compatibili** con il regime in esame i regimi speciali Iva e imposte sui redditi riguardanti ad esempio **l'attività di rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione** ([articolo 36 D.L. 41/1995](#)).

L'esercizio di un'attività esclusa dal regime forfettario, in quanto soggetta a un **regime speciale Iva** o espressiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modalità forfettarie, **preclude l'applicazione della disciplina agevolata per tutte le altre attività anche se non soggette a un regime speciale**.

L'attività svolta, nel caso della [risposta n. 232 del 31.07.2020](#), è di **agenzia di affari** - consistente nella **rivendita di beni terzi usati di proprietà di soggetti privati**. Detta attività è **soggetta a vigilanza**, ai sensi l'[articolo 115 R.D. 773/1931](#) (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito **Tulps**), sicché l'esercente ha l'obbligo di tenere un **"registro giornale degli affari"** in cui sono annotate le generalità dei proprietari, i beni in vendita, il prezzo pattuito, nonché di *"tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle*

operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi." (cfr. **articolo 120 Tulps**).

È noto a chi acquista che i c.d. "**mercatini dell'usato**" commerciano i beni di soggetti terzi, cui è possibile risalire attraverso il controllo incrociato tra il **numero seriale indicato sul cartellino del bene ed il numero di registrazione indicato nel registro degli affari**. L'attività in argomento può essere ricondotta ad una **cessione di beni di terzi** secondo le regole del **mandato con rappresentanza** di cui all'[articolo 1704 cod. civ.](#)

Premesso che Il mandato con rappresentanza **è affidato da soggetti privi di partita Iva**, la cessione di un bene al cliente finale **non è rilevante ai fini Iva** e, quindi, può essere documentata dall'istante mediante una semplice quietanza. Delle somme incassate e custodite per conto terzi ne va tenuta traccia in appositi **registri**.

Ugualmente può essere documentato con una **semplice quietanza il riversamento dell'importo pattuito al committente**, da quest'ultimo sottoscritta.

È, invece, rilevante ai fini Iva il **compenso spettante all'agente di affari** (50% del prezzo di vendita) - sebbene, nel caso di specie, non soggetto alla rivalsa, secondo quanto previsto dal regime forfetario di cui all'[articolo 1, comma 58, L. 190/2014](#) - e va dunque **documentato con fattura, ordinaria o semplificata**, in formato analogico oppure, facoltativamente, elettronico ([articolo 1, comma 3, D.Lgs. 157/2015](#)).

Diverso comportamento è da adottare nell'ipotesi in cui il bene da rivendere sia come da accordi tra le parti (mancata vendita e ritiro dopo un certo numero di giorni) trattenuto come omaggio: la successiva cessione **dovrà essere certificata ordinariamente**.

L'agente in affari deve dotarsi in questo caso del **registratore telematico**, oppure in alternativa, utilizzare la procedura web "**documento commerciale online**" - regolamentata dal provvedimento del **direttore dell'Agenzia delle entrate** [prot. n. 182017 del 28.10.2016](#), al fine di **memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi** ed emettere il documento commerciale. Vi è la facoltà - ovvero l'obbligo, a richiesta del cliente - di **emettere fattura, ordinaria o semplificata**, in formato analogico oppure, facoltativamente, elettronico.

L'Agenzia delle entrate risponde anche al quesito ai fini dell'**imposizione diretta**, circa l'assoggettamento ad imposta dell'intera somma incassata rispetto alla somma trattenuta.

Nel regime forfetario la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva è determinata, conformemente a quanto disposto dall'[articolo 1, comma 64, L. 190/2014](#), applicando ai ricavi del periodo d'imposta - pari alle **sole provvigioni concordate** con i proprietari dei beni, ovvero **all'intero corrispettivo incassato per la cessione dei beni acquisiti gratuitamente in proprietà** - il coefficiente predefinito dal legislatore in considerazione della redditività di ciascuna attività.

Le spese sostenute rilevano, dunque, in base alla percentuale di **redditività attribuita, in via presuntiva, all'attività effettivamente esercitata** ([circolare n. 9/E/2019, paragrafo 4.3](#)).